

**ACCORDO REGIONALE STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO
E WELFARE NEL TERZIARIO E NEL TURISMO
MISURE DI CONTRASTO AL CONTAGIO DA CORONAVIRUS (COVID-19)**

Il giorno 02/03/2020, presso la sede di Confesercenti Emilia Romagna, si sono incontrati:

- CONFESERCENTI Emilia Romagna, rappresentata da Dario Domenichini, Marco Pasi, Giulia Gervasio, Giacomo Raisi e Bartoli Maria Pia

e

- FILCAMS-CGIL Emilia Romagna, rappresentata da Paolo Montalti, Emiliano Sgargi e Mario Antonio Forte
- FISASCAT-CISL Emilia Romagna, rappresentata da Michele Vaghini, Malgara Cappelli
- UILTuCS Emilia Romagna, rappresentata da Cataldo Giammella

Premesso che

Sono in atto nel Paese misure di sicurezza per contrastare il contagio da coronavirus (COVID-19);

I necessari provvedimenti assunti ai diversi livelli istituzionali stanno causando un forte condizionamento dell'esercizio delle varie attività e dei servizi pubblici e privati con pesanti riflessi negativi anche nelle attività commerciali e turistiche;

Ciò ha determinato e potrà determinare di conseguenza la necessità dei lavoratori di assentarsi per indotte necessità familiari oltre che genitoriali;

Le Parti, hanno consolidato nel tempo accordi che prevedono forme di sostegno al reddito e di welfare a carico di EBTER, rivolte in via prioritaria ad interventi occupazionali di tipo conservativo.

La bilateralità può rappresentare un valido sostegno al reddito dei lavoratori salvaguardandone le maturate competenze e le acquisite professionalità.

Tutto ciò premesso,

le Parti convengono, con espresso riferimento alle aziende operanti in Emilia Romagna, escluse le multilocalizzate, che applicano integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente bilaterale, le presenti prestazioni straordinarie di sostegno al reddito e welfare.

1) Fondo Sostegno al Reddito straordinario per aziende non multilocalizzate

Nelle aziende che non abbiano accesso al FIS o che abbiano esaurito il suo

utilizzo e non abbiano diritto ad ammortizzatori sociali ovvero ne abbiano esaurito l'utilizzo, qualora, a causa delle misure di contrasto al contagio da coronavirus (COVID-19) decise dalle Autorità, oppure per le conseguenze sul piano economico determinate dalla ridotta circolazione dei cittadini, che comportino la contrazione dell'attività aziendale con riflessi sull'occupazione, ad esaurimento individuale di ferie e permessi residui al 31/12/2019 e non fruiti alla data del 23/02/2020, si possono realizzare accordi sindacali aziendali, alternativi tra loro, che prevedano:

a) una temporanea riduzione dell'orario di lavoro settimanale in misura non superiore al 50% (applicabile anche al PT purché determini una prestazione lavorativa settimanale non inferiore ai limiti contrattuali previsti dai CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) e per un massimo di 30 giorni lavorativi per lavoratore, nelle aziende che si impegnino a non realizzare riduzioni d'organico e a non accedere a prestazioni di lavoro somministrato.

In questo caso EBTER, previo parere favorevole del Centro di Servizio Territoriale, erogherà un contributo economico al lavoratore pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa.

b) una sospensione dell'attività lavorativa.

In questo caso EBTER, previo parere favorevole del Centro di Servizio Territoriale, erogherà un contributo pari al 60% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa, per un periodo massimo di 15 giorni. Il periodo massimo può essere prorogato di ulteriori 15 giorni per il perdurare della situazione che ha determinato la sospensione e/o se le ordinanze istituzionali dovessero prevedere la chiusura di determinate e specifiche attività.

Il contributo è riconosciuto, se previsto esplicitamente dall'accordo sindacale aziendale, anche ai dipendenti in forza al momento dell'evento con contratto a tempo determinato e/o per stagionalità, in deroga ai requisiti soggettivi previsti dal Regolamento Fondo Sostegno al Reddito (Allegato 7 punto 2.2.)

Tali importi saranno anticipati mensilmente dall'azienda ai lavoratori.

Relativamente alle prestazioni di cui alle lettere a) e b) i ratei continueranno a maturare per intero e resteranno a carico aziendale.

2) Prestazione di Welfare straordinario

Nel caso di lavoratrici e lavoratori, ivi compresi i dipendenti da aziende multi-localizzate, che, per occuparsi del figlio minore naturale/affidato/adottato di età non superiore ai 14 anni compiuti nell'anno in corso, a seguito della disposta chiusura della scuola dell'asilo o del nido, avendo esaurito i permessi retribuiti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, abbiano fruito o fruiscano di permessi non retribuiti, è riconosciuto un contributo pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o

integrazioni) per ogni ora di assenza dal lavoro non retribuita, nel periodo intercorrente dal 24/02/2020 al 07/03/2020 o ulteriore periodo laddove le Istituzioni dovessero prolungare la chiusura delle attività scolastiche. Qualora entrambi i genitori siano impiegati nei settori aderenti a EBTER, il contributo è riconosciuto per il medesimo periodo ad uno solo di essi.

Disposizioni finali

Per quanto attiene l'intervento di cui al punto 1) commi a) e b), trova applicazione il Regolamento Fondo Sostegno al reddito 04.11.2019.

Con riferimento all'intervento di cui al punto 2), trova applicazione quanto previsto dal Regolamento Welfare Terziario e Turismo 04.11.2019, secondo la procedura di cui all'art. 6 (per analogia allegando copia del cedolino paga con evidenza del permesso non retribuito).

Il presente accordo entra in vigore il 24/02/2020 e salvo espressa proroga scade il 24/05/2020 (da intendersi quale ultimo giorno)


A fronte di disposizioni legislative o derivanti da intese a livello nazionale e/o regionale inerenti il presente accordo straordinario, le Parti convengono di incontrarsi tempestivamente per adeguarne i contenuti.

Le Parti convengono altresì di incontrarsi periodicamente al fine di effettuare una verifica del presente accordo, anche attraverso il coinvolgimento delle realtà territoriali.

Confesercenti Emilia Romagna



FILCAMS-CGIL Emilia Romagna



FISASCAT-CISL Emilia Romagna



UILTuCS Emilia Romagna



ACCORDO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

Addì _____, in _____, presso _____ si sono incontrati:

la società _____ rappresentata da _____

FILCAMS CGIL rappresentata da _____

FISASCAT CISL rappresentata da _____

UILTuCS rappresentata da _____

Premesso che:

a) a partire dal 21 febbraio 2020, il Paese è stato colpito dall'emergenza sanitaria (COVID 19). Il Governo e alcuni Enti Locali hanno emanato provvedimenti che hanno limitato la circolazione e/o l'attività in alcune aree geografiche, con pesanti ripercussioni nei settori del Terziario e del Turismo.

in particolare, nel territorio di _____ è stata disposta con ordinanza n. _____ la chiusura degli esercizi pubblici;

in particolare, si è determinato un drastico calo della clientela nel periodo _____ con la conseguente diminuzione del fatturato stimata nel _____ %

in particolare, si è determinato un drastico calo delle prenotazioni per il periodo _____ con numerose disdette da parte della clientela dei soggiorni già prenotati e una conseguente diminuzione del fatturato stimata nel _____ %;

in particolare, si sono verificate numerose disdette di eventi già programmati per il periodo _____ e permane una forte incertezza circa l'eventuale riprogrammazione e assegnazione, con conseguente diminuzione del fatturato stimata nel _____ %;

in particolare, ... (*altre motivazioni*)


b) per effetto di quanto sopra, si è determinata l'impossibilità di adibire il personale alla normale attività ovvero la necessità di ridurre la prestazione lavorativa di tutto il personale.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:

- 1) la situazione è temporanea e contingente e pertanto non sono rinvenienti esuberanti;
- 2) (...)

Per sostenere il reddito dei lavoratori coinvolti, l'azienda presenterà istanza al CST EBTER per l'intervento del Fondo Sostegno al reddito secondo quanto previsto dall'Accordo 2 marzo 2020

Inoltre, l'azienda, coerentemente a quanto convenuto nel verbale di accordo regionale del 2 marzo 2020, si impegna a non accedere a prestazioni di lavoro somministrato per le tipologie oggetto di riduzione.



Handwritten signatures in black and blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

